

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 42-7397

Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento. Approvazione delle "Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria".

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Visti gli artt. 38-41 della L.R. del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", n. 34;

Vista la DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 "LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti" con la quale si disciplina la materia dei tirocini;

Visto il comma 5 lettera c) dell'Allegato alla DGR sopra citata che prevede specifiche disposizioni in ordine alla durata massima per i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento rivolti a persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria.

Rilevato che i tirocini rivolti ai soggetti sopra indicati sono percorsi che perseguono soprattutto finalità terapeutiche, riabilitative e di inclusione sociale al fine di offrire la possibilità di costruire/mantenere/aumentare un bagaglio di conoscenze ed esperienze che possano condurre al termine di questi stessi percorsi ad un inserimento socio- lavorativo;

Preso atto che nella realizzazione dei suddetti percorsi, è opportuno consentire una maggiore ripetibilità degli stessi anche presso lo stesso soggetto ospitante al fine di garantire continuità al progetto riabilitativo, terapeutico e di inclusione sociale in cui è inserito il tirocinante.

Preso atto inoltre che, per la particolare natura e finalità dei tirocini che coinvolgono i soggetti di cui trattasi e al fine di agevolare l'attivazione degli stessi, è opportuno prevedere una deroga all'ammontare dell'indennità di partecipazione e relativa corresponsione.

Visto che la DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 nell'allegato rimandava ad un ulteriore atto la possibilità di definire eventuali circostanziate deroghe in materia di tirocini, sia circa la durata e ripetibilità sia circa la corresponsione e ammontare dell'indennità di partecipazione al solo fine di garantire l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati e particolarmente svantaggiati, come specificatamente individuati nel documento allegato (Allegato A);

Richiamate altresì le Linee guida in materia di tirocini approvate in data 24/01/2013 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere favorevole del Comitato al Lavoro, espresso nella seduta del 27/03/2014, che fino all'insediamento del Comitato Istituzionale al Lavoro di cui all'art. 10 della L.R. 34/08 ne esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dall'art. 65 comma 3 della stessa legge.

Considerato quanto sopra, si ritiene pertanto di approvare il documento allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), relativo alle "Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria", che contiene una disciplina derogatoria a quella prevista dalla DGR 74-5911 del 3 giugno 2013 in ordine alla durata e ripetibilità del tirocinio e alla corresponsione e ammontare dell'indennità di partecipazione per i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento rivolti a persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria

Pertanto, fermo restando l'applicazione in via prioritaria della disciplina della DGR 74-5911 del 3 giugno 2013, il servizio pubblico istituzionalmente competente per il complessivo percorso riabilitativo e/o di inclusione sociale valuta le circostanze del singolo caso, al fine di prevedere l'attivazione del tirocinio nell'ambito della presente disciplina derogatoria.

Dato atto che per quanto non è espressamente previsto nel documento allegato (Allegato A), si applica la disciplina regionale approvata dalla DGR 74-5911 del 3 giugno 2013.

Rilevata la difficoltà o in alcuni casi l'impossibilità da parte dei soggetti competenti a proseguire nell'attivazione di percorsi di riabilitazione e di inclusione socio-lavorativa per soggetti svantaggiati, si ritiene che l'approvazione del presente provvedimento rivesta carattere di indifferibilità ed urgenza, in quanto lo strumento del tirocinio è un fondamentale supporto per la realizzazione dei suddetti percorsi, ma necessita di opportune integrazioni e deroghe.

Tutto ciò premesso,

La Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

di approvare il documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), "Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria", contenente disposizioni in deroga alla DGR 74-5911 del 3 giugno 2013 in ordine alla durata e ripetibilità del tirocinio e alla corresponsione e ammontare dell'indennità di partecipazione per i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento rivolti a persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria;

di dare atto che per quanto non è espressamente previsto nel documento allegato (Allegato A), si applica la disciplina regionale approvata dalla DGR 74-5911 del 3 giugno 2013;

di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento riveste carattere di indifferibilità ed urgenza, rilevata la difficoltà o in alcuni casi l'impossibilità da parte dei soggetti competenti a proseguire nell'attivazione di percorsi di riabilitazione e di inclusione socio-lavorativa, per soggetti svantaggiati, in quanto lo strumento del tirocinio è un fondamentale supporto per la realizzazione dei suddetti percorsi, ma necessita di opportune integrazioni e deroghe;

di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l'adozione di tutti gli eventuali atti conseguenti e necessari per l'attuazione della disciplina contenuta nel documento allegato al presente provvedimento (Allegato A) e il monitoraggio dell'efficacia delle misure di deroga approvate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Disposizioni attuative della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria in materia di tirocini formativi e di orientamento e di inserimento e reinserimento.

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

Le disposizioni del presente documento si applicano ai percorsi di tirocinio attivati a favore di persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, in carico ad un servizio pubblico competente e nell'ambito di un progetto terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione socio-lavorativa e dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 74-5911 del 3 giugno 2013, prevedono deroghe in ordine alla ripetibilità del tirocinio ed alla corresponsione e all'ammontare dell'indennità di partecipazione.

Art. 2. Destinatari

1. La disciplina contenuta nel presente documento si applica ai tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione socio-lavorativa rivolti a:

- a. i soggetti con disabilità non computati ai fini dell'adempimento all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 della L. 68/99;
- b. i soggetti svantaggiati ai sensi della legge 381/91, compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;
- c. i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi del Dlgs. n. 24 del 4 marzo 2014 a favore delle vittime della tratta;
- d. i soggetti vittime di violenza e di grave sfruttamento inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del Dlgs.286/1998;
- e. Rom, Sinti e Caminanti (RSC) in attuazione della comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011;
- f. senza fissa dimora;
- g. ex-detenuiti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla fine della detenzione, ai sensi della L.R. 34/2008, art. 33.
- h. i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6 del Dlgs 286/1998;
- i. i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) e g) del Dlgs. 25/2008;
- j. i richiedenti asilo come definiti dal DPR n. 303/2004.

2. I soggetti di cui al comma 1, lett. a)-b)-c)-e) -f) -g), al momento di attivazione del tirocinio, devono essere già in carico ad un servizio pubblico competente, responsabile del percorso terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione sociale, il quale, valutate le condizioni del soggetto, attesti che l'inserimento in contesti lavorativi è parte integrante del suddetto percorso e può contribuire ed eventualmente facilitare il raggiungimento degli obiettivi di riabilitazione ed inclusione socio-lavorativa.

3. I servizi pubblici di cui al comma 2 possono avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni, laddove sia previsto dalla disciplina di riferimento e per quanto di competenza, dei soggetti del Terzo Settore.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera d) possono essere presi in carico oltre che da un soggetto pubblico, anche da una delle Associazioni iscritte nella seconda Sezione del Registro Nazionale in base all'art. 51, comma 1, lettera B del DPR 394/99 "Regolamento di attuazione del TU Immigrazione".

5. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere h), i) e j) non è necessaria la presa in carico, ma è sufficiente l'attestazione dell'Autorità competente che attesti lo status o la condizione in cui il soggetto stesso si trova.

Art. 3. Durata e ripetibilità del tirocinio

1. I tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione socio-lavorativa hanno una durata:

- a. 12 mesi per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)- j), prorogabili per ulteriori 12 mesi;
- b. 24 mesi per i soggetti disabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), prorogabili per ulteriori 24 mesi.

2. Il tirocinio è ripetibile presso lo stesso soggetto ospitante anche con progetto formativo identico e in caso di interruzione, purché venga rispettata la durata massima prevista dalla disciplina.

3. In caso di proroga o ripetibilità per i tirocini rivolti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g), l'ente promotore deve acquisire il parere favorevole del servizio pubblico competente per il percorso terapeutico, riabilitativo e/o di inclusione sociale che ha in carico il soggetto ai sensi dell'art. 2, comma 2, che valuti l'opportunità della ripetizione del tirocinio al fine di garantire la continuità necessaria al buon esito del percorso di riabilitazione e di inserimento socio-lavorativo.

4. Per i tirocini rivolti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere h)-i)-j), l'opportunità di proroga è valutata dal soggetto promotore sulla base della valutazione complessiva risultante dalle relazioni dei tutor che evidenzia l'opportunità di una prosecuzione del periodo formativo e/o di inserimento.

Art. 4. Indennità di partecipazione.

1. Per i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento rivolti ai soggetti di cui all'art. 2 del presente documento è prevista un'indennità minima di partecipazione oraria pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio.

2. Nel caso in cui il tirocinio comporti un impegno non superiore alle 10 ore settimanali, l'indennità di partecipazione può non essere corrisposta. Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute per trasporto pubblico e vitto, secondo le modalità definite nella Convenzione.

Tale disposizione non si applica ai tirocini attivati per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g)-h)-i)-j).

3. L'erogazione dell'indennità può essere commisurata all'effettiva presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante nel caso in cui il soggetto pubblico responsabile del percorso di riabilitazione e inclusione sociale ritenga opportuno incentivare la partecipazione attiva al tirocinio. Le eventuali assenze per le quali è possibile procedere a decurtazione devono essere valutate dal servizio pubblico competente.

Art. 5. Tirocini rivolti a disabili ai sensi dell' art. 11 L.68/99.

Ai tirocini in favore di persone con disabilità che, nell'ambito di Convenzioni ai sensi dell'art. 11 della l. n. 68 del 1999, consentono al soggetto ospitante di assolvere all'obbligo di assunzione previsto all'art. 3 della l. n. 68 del 1999 non si applica la disciplina prevista dalla presente delibera. A questi tirocini si applica la DGR 74-5911 del 3 giugno 2013.

Art. 6. Modalità di attuazione e tutoraggio

1. Il servizio pubblico di cui all'art. 2, comma 2 definisce insieme al soggetto promotore e al soggetto ospitante la predisposizione del progetto formativo/inserimento.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla DGR 74-5911 del 3 giugno 2013, il tutor individuato dall'ente promotore deve essere qualificato e competente a valutare il percorso del tirocinio nell'ambito del progetto di riabilitazione e/o inclusione sociale ed in particolare:

- a. gestire l'organizzazione del tirocinio in coerenza col percorso di attivazione riabilitazione e inclusione sociale e il monitoraggio dello stesso
- b. individuare le modalità più idonee per assicurare condizioni di benessere e sicurezza nello svolgimento del progetto individualizzato, compatibilmente con le caratteristiche ed i bisogni della persona risultanti dalla valutazione sociale e/o sociosanitaria, in relazione con il contesto ambientale
- c. deve raccordarsi costantemente con il tutor del soggetto ospitante per le modalità di tutoraggio e realizzazione del tirocinio.

3. L'ente promotore può avvalersi di un tutor individuato dal servizio pubblico che ha in carico il soggetto.

Art. 7. Comunicazioni

I tirocini di cui all'art. 1 sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie e devono essere inseriti sulla procedura informatizzata attivata dalla Regione Piemonte.

Art. 8. Conclusione del percorso

1. Al termine del progetto il servizio pubblico competente di cui all'art. 2, comma 2 che ha in carico il tirocinante evidenzia con una breve relazione da inviare al soggetto promotore l'andamento del percorso e i risultati ottenuti dall'utente.

2. Il soggetto promotore, ove possibile e coerentemente con il percorso formativo/orientamento o di inserimento/reinserimento, rilascia al tirocinante un'attestazione dei risultati dell'attività svolta, specificando le competenze acquisite con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo/inserimento.

3. Per il rilascio dell'attestazione di cui al comma precedente non è previsto alcun termine minimo di frequenza.

Art. 9. Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente documento, si rinvia alla Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi approvata con DGR n. 74 – 5911 del 3 Giugno 2013.